



**Studio Filippi**  
**Consulenti d'impresa**  
Strada del Megiaro, 261  
36100 Vicenza  
Linea 1: 0444 525824  
Linea 2: 0444 231183  
Fax: 0444 809824  
[www.studio-filippi.it](http://www.studio-filippi.it)



## Circolare 60 2020

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.*

*Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

**-Gli adempimenti del mese di giugno**  
**-Le scadenze contrattuali del mese di giugno**

### LUNEDÌ 15

#### **Modello 730**

CAF e Professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 31 maggio, consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati e inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4.

I datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 31 maggio, consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 e inviano all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730.

### MARTEDÌ 16

#### **Ritenute IRPEF mensili (\*) (\*\*)**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **maggio 2020**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni".*

#### **Contributi INPS mensili (\*) (\*\*)**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **maggio 2020**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni".*

#### **Contributi INPS mensili Gestione separata (\*) (\*\*)**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **maggio 2020** a collaboratori coordinati e continuativi.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni".*

#### **Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili (\*) (\*\*)**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **maggio 2020**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni”.

**Addizionali (\*)(\*\*)**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**maggio 2020**).

**LUNEDÌ 29**

**Modello 730**

CAF e Professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti dal 1° giugno al 20 giugno consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati e inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4.

I datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° giugno al 20 giugno, consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 e inviano all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730.

**MARTEDÌ 30**

**Invio telematico del Flusso UNIEMENS (\*)**

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi INPS** per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co. co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **maggio 2020**.

*Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.*

**INPS Gestione ex-ENPALS - Denuncia contributiva mensile unificata (\*)**

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **maggio 2020**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

*Invio tramite Flusso UNIEMENS.*

**Stampa libro unico**

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **aprile 2020**.

**(\*) Sospensione per le Federazioni sportive nazionali e altri soggetti ex art. 61, co. 5, DL n. 18/2020 e art. 127 DL n. 34/2020.**

**(\*\*) Sospensione per le imprese del settore florovivaistico ai sensi dell'art. 78, co. 2-quinquiesdecies, DL n. 18/2020, come convertito dalla Legge n. 27/2020.**

**FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GIUGNO 2020**

**Martedì 2:** Festa della Repubblica

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.

**LE SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GIUGNO**

**METALMECCANICA - AZIENDE INDUSTRIALI**

**Elemento perequativo**

Il CCNL 5 dicembre 2012 (rinnovato il 26 novembre 2016 e successivamente integrato) per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti ha previsto che, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno,

- nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che
- nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione),
- viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad euro 485,00, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero).

Fatti salvi i criteri di maturazione dell'elemento perequativo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo è erogato all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

#### **METALMECCANICA - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA (CONFIMI)**

##### **Elemento retributivo annuo**

Il CCNL 1° ottobre 2013 (rinnovato il 22 luglio 2016), per i dipendenti delle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti ha previsto che, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno,

- nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che
- nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione),
- viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari a 485,00 euro, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero).

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo viene erogato all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento retributivo in questione è a ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto quale mero parametro di quantificazione dell'istituto.

#### **OREFICERIA - AZIENDE INDUSTRIALI**

##### **Elemento perequativo**

L'ipotesi di accordo 18 maggio 2017 per il rinnovo del CCNL 23 settembre 2010 per i dipendenti dalle aziende industriali che lavorano articoli di oreficeria ha previsto nelle aziende prive di contrattazione integrativa sul premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione, a favore dei lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione) l'erogazione, con la retribuzione di giugno, di un elemento perequativo pari a 195,00 euro annui, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della

durata, anche non consecutiva, del rapporto nel corso dell'anno precedente.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero.

L'elemento perequativo è di competenza dell'anno di erogazione.

Nel caso di risoluzione del rapporto antecedentemente al momento della corresponsione dell'elemento perequativo, l'importo sarà erogato con la liquidazione delle competenze.

#### **Scadenza del CCNL**

In data 30 giugno 2020 è prevista la scadenza del CCNL 18 maggio 2017 per i dipendenti dalle aziende industriali che lavorano articoli di oreficeria.

#### **Welfare aziendale**

L'ipotesi di accordo 18 maggio 2017 per il rinnovo del CCNL 23 settembre 2010 per i dipendenti dalle aziende industriali che lavorano articoli di oreficeria ha previsto l'attivazione da parte delle aziende a favore di tutti i lavoratori dipendenti di piani di flexible benefits nelle seguenti misure massime:

- 100,00 euro a partire dal 1° gennaio 2018;
- 150,00 euro a partire dal 1° giugno 2019;
- 200,00 euro a partire dal 1° giugno 2020.

Gli strumenti di Welfare (ad es. servizi per finalità di educazione, istruzione e assistenza sociale e sanitaria o culto) sono da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR.

Per l'anno 2018 ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio o successivamente assunti entro il 31 dicembre; per gli anni successivi, superato il periodo di prova, ne hanno diritto i lavoratori in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio-30 giugno per l'anno 2018 e 1° giugno - 31 dicembre di ciascun anno successivo.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MetaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell'azienda non può superare i 100,00, 150,00 e 200,00 euro rispettivamente per il 2018, 2019 e 2020.

#### **TESSILI E AFFINI - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA**

##### **Elemento perequativo**

L'ipotesi di accordo 24 gennaio 2020 per il rinnovo del CCNL 12 ottobre 2016 per i dipendenti della piccola e media industria dei settori tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli ha previsto che nelle imprese che non hanno una contrattazione aziendale per i premi di partecipazione (art. 12, lett. C) del CCNL), a partire dall'anno 2020 è stabilita la corresponsione, a tutti i dipendenti in forza nel mese di erogazione, di un elemento retributivo pari a 110,00 euro lordi, con la retribuzione del mese di giugno di ogni singolo anno.

Si sottolinea che tale importo:

- è onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR;
- va corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e andrà proporzionalmente ridotto in dodicesimi per periodi inferiori all'anno (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero);
- va riproporzionato per i lavoratori part-time in base al minor orario contrattuale.

Con la sottoscrizione di accordi aziendali e/o vigenti attuativi dell'art. 12, lett. C) del CCNL, l'erogazione di tale elemento economico viene a cessare.

In presenza di accordi aziendali che prevedano erogazioni di importo inferiore a 110,00 euro, ai lavoratori andrà riconosciuta un'integrazione sino al raggiungimento dei 110,00 euro.

10 giugno 2020

I migliori saluti.

Lucia Dott.ssa Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane*

---

***Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.  
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: [negoilconsenso@studio-filippi.it](mailto:negoilconsenso@studio-filippi.it)***

---

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche le informazioni contenute nel presente messaggio e in qualsiasi allegato sono di carattere confidenziali ed esclusivamente per l'uso dei destinatari previsti. Se avesse ricevuto questo messaggio per errore, la informiamo che in base al regolamento di cui sopra e all'art. 616 c.p., qualsiasi uso, divulgazione, distribuzione o riproduzione dei contenuti è severamente proibito. Si prega di inviare una notifica al mittente e quindi eliminare il messaggio (inclusi gli allegati) dal proprio sistema senza leggere alcun contenuto. Pursuant to EU Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data, the information contained in this message and in any attachment is confidential and exclusively for the use of the intended recipients. If you have received this message by mistake, we inform you that according to the aforementioned regulation and to art. 616 c.p., any use, disclosure, distribution or reproduction of the contents is strictly prohibited. Please give notification to the sender and then delete the message (including the enclosures) from your system without reading any of the contents.